



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3954

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in
materia di processo amministrativo telematico**

(Conversione in legge del DL 117/2016)

Nuovo testo

N. 105 – 15 luglio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3954

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in
materia di processo amministrativo telematico

(Conversione in legge del DL 117/2016)

Nuovo testo

N. 105 – 15 luglio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3954

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: II Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Berretta

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla II Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

Precedenti pareri espressi sul testo

Data: 12 luglio 2016 **Oggetto:** testo del provvedimento

Esito: Parere favorevole

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI DA 2-BIS A 2-SEPTIESDECIES	- 3 -
PROCEDURE STRAORDINARIE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.....	- 3 -

PREMESSA

Il provvedimento all'esame reca la conversione in legge del decreto legge n. 117/2016 che dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

Sul provvedimento è stato già redatto il dossier del Servizio Bilancio dello Stato n. 404 del 12 luglio 2016, avente per oggetto il testo originario del decreto legge: a tale dossier si rinvia per tutti i profili non oggetto della presente schedi di analisi.

In data 12 luglio 2016 la II Commissione ha approvato due emendamenti, non corredati di relazione tecnica. Nella presente scheda è oggetto di analisi l'emendamento 1. 1. (*Nuova formulazione*) il quale rileva sotto il profilo finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, commi da 2-bis a 2-septiesdecies

Procedure straordinarie di assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia

Le norme, in primo luogo, autorizzano il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il personale potrà essere selezionato sia attraverso nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide (comma 2-bis).

L'aumento del personale, secondo quanto dichiarato dalla norma, è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il trasferimento allo Stato - avviato dal 1° settembre 2015 - dell'obbligo di sostenere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni.

Con decreto del Ministro della giustizia sono individuate le graduatorie alle quali attingere, nonché i concorsi da bandire, dopo aver valutato i fabbisogni di professionalità del ministero (comma 2-ter).

Si consente al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali disciplinate dallo stesso decreto ministeriale, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province previste dall'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014 e dall'articolo 1, comma 771, primo periodo della legge n. 208/2015.

Tali norme hanno previsto la ricollocazione presso gli uffici giudiziari del personale in mobilità delle province e delle aree metropolitane sulla base dei fabbisogni evidenziati dal Ministero a valere:

- sulle risorse derivanti dalle disponibilità finanziarie destinate al *turn over* del personale per gli anni 2015 e 2016 in base alla legislazione vigente (1, comma 425, secondo periodo, della legge n. 190/2014)¹;
- sulle risorse destinate a consentire al Ministero della giustizia di acquisire, con le medesime procedure di mobilità, un contingente massimo di 2.000 unità (1.268, in base al provvedimento in esame) di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta (art. 1, comma 425, settimo periodo della legge n. 190/2014)².
- sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 771 della legge n. 208/2015³. Tali risorse sono destinate all'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza. Tali ultime risorse sono pari a 23 milioni di euro per il 2016 e 46 milioni di euro a decorrere dal 2017 come indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla legge di stabilità 2016.

Si autorizza il Ministero ad assumere personale fino a concorrenza dei contingenti indicati dalle norme che hanno previsto le procedure di mobilità sopra descritte. Si potrà procedere alle assunzioni trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della conclusione delle medesime procedure di mobilità in esito alle quali dovrebbe risultare chiaro quanti posti sono rimasti scoperti e dunque quante risorse residuino (commi 2-*quater* e 2-*quinquies*).

Le risorse da considerare per realizzare queste procedure straordinarie di assunzione sono individuate dalle norme delle leggi finanziarie 2015 e 2016 sopra descritte (comma 2-*sexies*).

Il reclutamento straordinario è disposto in deroga alla normativa vigente in materia di trasferimenti, di misure limitative del *turn over* e di scorrimento delle graduatorie già approvate dalle amministrazioni pubbliche (comma 2-*septies*).

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, si consente, limitatamente alle procedure di riqualificazione del personale del Ministero (art. 21-*quater* del d.l. n. 83 del 2015) e di mobilità già in atto, l'inquadramento in soprannumero nei singoli profili ma nel rispetto della dotazione organica complessiva, fino al completo riassorbimento e alla revisione della pianta organica (comma 2-*novies*). Tale revisione è infatti prevista dal precedente comma ai sensi del quale con decreto del Ministro della giustizia, prima di procedere con le assunzioni straordinarie, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del ruolo dell'amministrazione giudiziaria e alla revisione della relativa pianta organica, sempre nel rispetto del limite della dotazione organica complessiva attuale e del conseguente limite di spesa (comma 2-*octies*).

¹ Legge di stabilità 2015.

² Legge di stabilità 2015. Questa disposizione è oggetto di modifica da parte dei commi 2-duodecies e 2-terdecies del provvedimento in esame.

³ Legge di stabilità 2016.

Si sopprime la disposizione (ultimo periodo del comma 771 della legge di stabilità 2016) che consente, se non sono possibili le procedure di mobilità, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta mediante mobilità volontaria, prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 2-*decies*).

Tale modalità è da ritenersi superflua alla luce della disposizione che consente ora al Ministero di indire procedure concorsuali per la copertura dei posti.

Sono stanziati 350.000 euro per il 2016 per lo svolgimento delle procedure concorsuali (comma 2-*undecies*).

Si riduce il contingente di 2.000 unità di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità in base al comma 425, settimo periodo, della legge di stabilità 2015, portandolo a 1.268 unità. Si dispone identica riduzione con riferimento alla disposizione che aveva introdotto il settimo periodo nel comma 425⁴ (commi 2-*duodecies* e 2-*terdecies*).

Si rammenta, peraltro, che l'articolo 16 della legge n. 122/2016, che entrerà in vigore il prossimo 23 luglio 2016, è già intervenuto su questa disposizione riducendo il contingente da 2.000 a 1.943 unità; ciò sembra implicare che l'ulteriore riduzione del medesimo contingente, disposta dal comma 2-*duodecies*, in esame, debba intendersi comprensiva della riduzione già operata con la legge 122/2016 di prossima entrata in vigore. La riduzione dovrebbe quindi essere pari a 675 unità di personale.

In relazione a tale riduzione del contingente da assumere ai sensi del comma 425 della legge di stabilità 2015, i commi 2-*quaterdecies* e 2-*quindecies*⁵ provvedono a rimodulare, in parallelo, la copertura finanziaria a suo tempo recata, per l'assunzione del contingente di 2000 unità, dall'articolo 22, commi 1 e 2 del decreto legge n. 83/2015. La rimodulazione ridetermina le risorse rese a suo tempo disponibili mediante la riduzione del Fondo, di cui di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 5.612.000 per il 2016 e 33.670.000 euro a decorrere del 2017.

Infine all'attuazione del comma 2-bis del testo in esame, e dunque all'assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo mediante graduatorie aperte o concorsi da bandire presso il ministero della giustizia è destinata la somma ottenuta attraverso la rimodulazione della copertura dell'articolo 21, del decreto legge n. 83/2015 ai sensi dei commi 2-*quaterdecies* e 2-*quindecies* (comma 2-*sedecies*⁶).

L'emendamento non è corredato di **relazione tecnica**.

⁴ art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 83/2015.

⁵ *rectius*: 2-*sexiesdecies*.

⁶ *rectius*: 2-*sexiesdecies*.

Al riguardo, si rileva, preliminarmente, la necessità di una conferma che la riduzione del contingente destinato alla mobilità, di cui all'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 190/2014, debba intendersi comprensivo della riduzione già disposta dalla legge n. 122/2016, non ancora entrata in vigore.

Si rileva altresì che la norma destina a copertura delle nuove assunzioni da essa previste risorse già finalizzate a favorire la mobilità del personale delle province verso altre pubbliche amministrazioni. A tal proposito appare necessario che sia chiarito se:

- possano determinarsi interferenze rispetto al processo di razionalizzazione delle spese delle province, e, in particolare della spesa per il personale, tenuto conto che una quota di assunzioni, ad oggi potenzialmente destinabile a favorire la mobilità del personale delle province, è destinata allo scorrimento delle graduatorie e all'espletamento di concorsi.

Si rammenta in proposito che i commi 418 e 419 della legge n. 190/2014 hanno stabilito che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017;

- si determinino effetti sui saldi di indebitamento e di fabbisogno in virtù dell'utilizzo di somme, già destinate alla retribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni (spese per il personale delle province), a copertura di spese per retribuzioni di personale di nuova assunzione.

Andrebbero, inoltre, esplicitati i dati sottostanti la determinazione dell'onere riferito al comma 2-*bis*, che autorizza l'assunzione di 1.000 unità di personale. A fronte di tale autorizzazione, si prevede una copertura mediante riduzione di 732 unità del contingente di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 190/2014. Non sono evidenti le ragioni che inducono a ritenere tale riduzione equivalente sul piano finanziario alle previste assunzioni. In proposito è necessario acquisire i dati necessari per una verifica delle quantificazioni, considerando anche la proiezione pluriennale degli oneri.

A tal fine si rammenta che l'articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 stabilisce che per le disposizioni in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegati ai soggetti beneficiari.

Infine appare utile acquisire elementi informativi in merito alle unità di personale interessate dalle procedure di mobilità già avviate ai sensi della legislazione vigente⁷, al fine di chiarire l'ambito di operatività delle norme in esame che prevedono lo scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati e l'indizione di un nuovo concorso a valere sulle sole risorse che residuano in esito all'espletamento delle citate procedure.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2-undecies autorizza la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 per lo svolgimento delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia relativo al medesimo anno 2016.

Si segnala che il menzionato stanziamento reca le necessarie disponibilità.

Inoltre il comma 2-sedecies (rectius sexiesdecies) autorizza la spesa di 5.606.324 euro per l'anno 2016 e di 33.637.944 euro annui a decorrere dal 2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. La disposizione in commento prevede che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia). Contestualmente, il comma 2-duodecies della presente disposizione stabilisce la riduzione da 2.000 a 1.268⁸ del numero massimo di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta di cui è prevista per gli anni 2016 e 2017 l'acquisizione da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1,

⁷ Ai sensi dei più volte richiamato articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014, ed articolo 1, comma 771, della legge n. 208/2015.

⁸ In tale riduzione sembrerebbe essere già stata computata la riduzione, per un numero di 57 unità per il solo anno 2016, operata ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016).

comma 425, della legge n. 190 del 2014, con oneri posti a carico del predetto Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. In relazione alla citata riduzione delle unità di personale da acquisire, i successivi commi *2-quaterdecies* e *2-quindecies* (*rectius quinquiesdecies*) provvedono quindi al conseguente aggiornamento degli oneri imputati al citato Fondo, che vengono ridotti di 5.612.000 euro per il 2016 e di 33.672.000 euro annui a decorrere dal 2017, in tal modo rendendosi disponibile un importo di pari entità a valere sulle risorse del Fondo medesimo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.